Convenzione per la raccolta delle adesioni al Fondo Pensione Laborfonds

tra

il **Fondo Pensione Laborfonds** (di seguito il "Fondo"), con sede legale in Bolzano, Via Raffaello Sernesi, 34, 39100, c.f. 94062990216, iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto presso la Covip al n. 93, nella persona del Presidente Alfred Valentin, munito dei necessari poteri

(il "**Fondo**")

e

il **Patronato INAS CISL** (di seguito "INAS-CISL" o il "Patronato") con sede legale in Roma Viale Regina Margherita 83/D, 00198, c.f. 07117601000 nella persona di Katia Golin, in qualità di Responsabile Regionale INAS del Trentino, munita dei necessari poteri delegati dal legale rappresentante protempore Presidente Gianluigi Petteni (Allegato E)

(il "**Patronato**")

(di seguito anche indicate, individualmente, come una "**Parte**" e, collettivamente, come le "**Parti**").

Premesso che

a) In base a quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto Speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, e delle successive norme di attuazione in materia di previdenza e assicurazioni sociali, la Legge Regionale 27 febbraio 1997 n. 3 recante "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" stabilisce, tra l'altro, che la Regione, tramite una propria società, è tenuta ad impostare e portare a compimento un programma di promozione e di comunicazione al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi di previdenza integrativa e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Per assolvere a questo compito, la Regione, tramite la propria società Pensplan Centrum, ha stipulato convenzioni con gli enti di patronato per l'apertura di sportelli informativi, detti infopoint, dedicati alla fornitura di un servizio di consulenza previdenziale e di informazione neutrale a favore di tutta la popolazione regionale per il quale gli enti di patronato ricevono un rimborso spese calcolato sulla base all'attività svolta nel corso dell'anno;

b) Pur essendo il Patronato parte dell'accordo quadro tra Assofondipensione e patronati aderenti al CEPA (ACLI, INAS, INCA e ITAL) dell'11 febbraio 2013 e sue successive modificazioni, la presente convenzione è stata predisposta tenendo conto delle specifiche potestà dell'Autonomia regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di previdenza e della ormai ultradecennale presenza sul territorio di una capillare rete di infopoint sulla previdenza complementare presso le sedi degli enti di patronato, che offrono consulenza previdenziale all'universalità dei cittadini della Regione;

c) il Fondo, costituito in forma di associazione riconosciuta sulla base di un accordo tra le

organizzazioni sindacali e datoriali della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, è autorizzato all'esercizio dell'attività dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito, per brevità "**COVIP**") ed è iscritto all'Albo dei fondi pensione di cui all'art. 19, comma 1 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, il "**D.Lgs. 252/2005**"), sezione I, con il numero 93;

d) l'adesione al Fondo è riservata ai soggetti indicati nell'articolo 5 dello Statuto del Fondo stesso, documento disponibile sul sito web www.laborfonds.it ed al quale si fa espresso rinvio;

e) scopo del Fondo è quello di consentire ai propri aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio; a tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare;

f) ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del Fondo, "*la raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive*";

g) la suddetta previsione statutaria è conforme al "*Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*", adottato dalla COVIP con Deliberazione del 25 maggio 2016 (di seguito, il "**nuovo Regolamento**") in sostituzione del precedente Regolamento di cui alla Deliberazione 29 maggio 2008 (di seguito, il "**Regolamento originario**"), che disciplina la raccolta delle adesioni e, quindi, le modalità di raccolta e i luoghi dove è possibile effettuarla, i soggetti a ciò incaricati e le regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento di tale attività; il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2017 ed è allo stesso che le Parti faranno esplicito riferimento per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;

h) l'INAS-CISL, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro svolge, nell'ambito della propria attività istituzionale, un servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 152/2001;

i) gli Istituti di patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152/2001, attività diverse;

j) gli Istituti di patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001 n. 152 possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

k) il Patronato dispone delle necessarie competenze, esperienze, professionalità e struttura organizzativa ed è capillarmente presente su tutto il territorio provinciale di riferimento, ai fini di un efficiente espletamento dell'attività di cui sopra per conto del Fondo;

l) l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, e quindi anche del

Fondo, di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della Legge n. 152/2001;

m) è interesse delle Parti, in considerazione delle finalità da cui muovono il loro operato, addivenire alla definizione di un incarico volto a disciplinare la raccolta delle adesioni al Fondo da parte del Patronato, da eseguire nel rispetto delle previsioni dello Statuto e della normativa interna del Fondo, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante della presente convenzione (di seguito, la "**Convenzione**").

Articolo 2
(Oggetto)

1. Il Fondo conferisce al Patronato, che accetta, l'incarico di raccogliere le adesioni al Fondo, secondo le modalità ed i termini descritti nello Statuto e nella normativa interna del Fondo stesso, come di tempo in tempo vigente, nonché secondo le procedure operative indicate nell'**Allegato A** della presente Convenzione e definite in coerenza con le regole di accesso/utilizzo dei servizi on-line implementati dal Fondo stesso attraverso il proprio service amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito, il "**Service Amministrativo**").

2. Il Patronato potrà rivolgersi solo ai soggetti che possono aderire al Fondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto del Fondo medesimo (di seguito, i "**Potenziali Aderenti**"), avendo cura di espletare le attività di cui alla presente Convenzione.

3. Il Fondo potrà fornire, anche per il tramite del proprio Service Amministrativo attraverso i servizi on-line, specifiche istruzioni scritte al Patronato in relazione alle modalità di raccolta delle adesioni e quest'ultimo dovrà attenersi rigorosamente alle stesse.

Articolo 3
(Modalità di svolgimento dell'incarico da parte del Patronato)

1. Il Patronato si impegna a svolgere l'incarico con la diligenza professionale richiesta dalla natura delle attività esercitate ai sensi della presente Convenzione al fine di garantire un corretto ed efficace svolgimento dell'incarico, nel pieno rispetto della normativa di carattere primario e/o secondario che disciplina le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e delle comunicazioni/orientamenti espressi per iscritto dalle competenti Autorità di Vigilanza (*cfr.*, in particolare, i chiarimenti operativi forniti dalla COVIP mediante comunicazione prot. n. 1175 del 22 marzo 2017).

2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo successivo, il Patronato opererà mediante proprio personale e/o terzi collaboratori previsti all'articolo 4, utilizzando una struttura adeguata, in termini di risorse umane e tecnologiche.

3. Il Patronato opererà altresì in piena autonomia rispetto al Fondo e non avrà il potere di rappresentare quest'ultimo, fatto salvo ove diversamente ed espressamente previsto ai sensi della presente Convenzione.

4. L'incarico di cui alla presente Convenzione è conferito senza esclusiva e pertanto non preclude al Fondo la possibilità di svolgere l'attività di raccolta delle adesioni direttamente presso le proprie sedi e/o presso le sedi di ulteriori soggetti all'uopo incaricati ovvero individuati dalla normativa di settore e dallo Statuto del Fondo e in ogni caso in conformità alle previsioni dell'art. 8 del nuovo Regolamento.

Articolo 4
(Svolgimento dell'incarico mediante il supporto del CAF - Cessione della Convenzione)

1. Il Fondo autorizza sin d'ora il Patronato, ai fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, ad avvalersi a proprie spese e sotto la propria responsabilità, della collaborazione della società di servizi di assistenza fiscale operante sul territorio regionale e costituita dalla medesima associazione/organizzazione/articolazione sindacale a cui è riconducibile il Patronato stesso (di seguito, il "**CAF**") tenuto conto, in particolare, di quanto indicato nella risposta ad un quesito del febbraio 2014 da parte di COVIP la quale, in tema di raccolta delle adesioni da parte dei patronati e dei centri di assistenza fiscale, ha avuto modo di precisare che *"l'attività dei Patronati e dei Centri di assistenza fiscale può, in senso lato, essere ricondotta all'attività istituzionale degli stessi sindacati da cui promanano*"; pertanto, nulla osta a che la raccolta delle adesioni avvenga, oltre che presso i Patronati, anche presso i centri di assistenza fiscale costituiti da associazioni/organizzazioni sindacali sottoscrittrici o promotrici delle fonti istitutive del Fondo, compatibilmente con la disciplina loro applicabile.

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., il Patronato si impegna a far sì che il CAF si attenga a tutte le disposizioni che la presente Convenzione e la normativa di settore tempo per tempo vigente pongono a carico del Patronato stesso quale soggetto incaricato della raccolta delle adesioni al Fondo. Gli obblighi e le dichiarazioni di cui alla presente Convenzione devono pertanto intendersi assunti/rilasciate anche dal CAF fermo restando che, nei confronti del Fondo, il Patronato rimane, in ogni caso, l'unico soggetto responsabile della buona esecuzione di tutte le prestazioni dedotte nella presente Convenzione.

3. Il Patronato si impegna a non cedere in nessun caso la presente Convenzione a terzi.

Articolo 5
(Obblighi del Patronato)

1. Nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e per tutta la durata della Convenzione stessa, il Patronato si impegna – anche per conto del CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 4 – ad assistere i Potenziali Aderenti, fornendo loro le informazioni richieste, agevolando le eventuali richieste di contatto con il Fondo e la conoscenza delle informazioni inerenti al Fondo medesimo. In particolare, il Patronato, anche ai sensi di quanto previsto dal nuovo Regolamento, si impegna a:

   a) osservare le disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti;
   b) svolgere ogni attività propedeutica alla raccolta delle adesioni, comportandosi con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei Potenziali Aderenti ed agire in modo da

non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;

c) far precedere alla raccolta dell'adesione la consegna gratuita di tutta la documentazione che la normativa di riferimento, fra cui – in primis – il nuovo Regolamento, prescrive di consegnare ai Potenziali Aderenti (i.e.: Sezione I della Nota Informativa, denominata "Informazioni chiave per l'aderente", e documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata di seguito, congiuntamente intesi, la "**Documentazione**"), nonché, su eventuale richiesta di questi ultimi, copia degli ulteriori documenti pubblicati sul sito internet del Fondo (www.laborfonds.it);

d) fornire ai Potenziali Aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione "Informazioni chiave per l'aderente" e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche del Fondo ivi riportate, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi (in particolare, sull'indicatore sintetico dei costi ISC e sul significato dello stesso), alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi Potenziali Aderenti di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

e) acquisire informazioni dai Potenziali Aderenti circa la loro eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare; in caso affermativo, sottoporre agli stessi la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella del Fondo e acquisire ai propri atti copia della Scheda dei costi della forma di appartenenza sottoscritta dagli stessi;

f) astenersi dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente" e con le altre Sezioni della Nota Informativa;

g) richiamare l'attenzione dei Potenziali Aderenti in merito ai contenuti del documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo Potenziale Aderente di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che lo stesso vuole conseguire;

h) richiamare l'attenzione dei Potenziali Aderenti sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante il motore di calcolo messo a disposizione sul sito internet del Fondo (www.laborfonds.it);

i) agire in modo tale da non recare pregiudizio agli interessi dei Potenziali Aderenti, del Fondo e dei relativi aderenti;

j) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamare l'attenzione del Potenziale Aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

k) non celare, minimizzare od occultare elementi ed avvertenze importanti;

l) compiere tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni al Fondo;

m) verificare l'identità dei Potenziali Aderenti, nonché la completezza e correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione;

n) utilizzare i documenti di offerta del Fondo di tempo in tempo in vigore (i.e. la Documentazione), disponibili e pubblicati sul sito del Fondo stesso www.laborfonds.it, avendo altresì cura di tenerli a disposizione dei Potenziali Aderenti, nel formato utilizzato dal Fondo e gratuitamente, presso le proprie sedi;

o) attenersi rigorosamente alle previsioni della presente Convenzione e alle regole operative di cui all'**Allegato A** nonché alle specifiche istruzioni tempo per tempo impartite dal Fondo, anche per il tramite del proprio Service Amministrativo;

p) garantire la costante ed attiva partecipazione dei propri dipendenti/operatori preposti allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui al successivo articolo 6;
q) nei rapporti con i Potenziali Aderenti, qualificarsi chiaramente come soggetto incaricato dell'attività di raccolta dell'adesione di cui alla presente Convenzione, tenendo ben distinto l'anzidetto incarico rispetto ad eventuali ulteriori incarichi e/o ruoli svolti in base ad altri accordi/convenzioni.

2. Al fine di consentire al Fondo il controllo del corretto svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, il Patronato informerà periodicamente il Fondo (anche nell'ambito di riunioni organizzate dal Fondo stesso) in merito all'attività svolta – anche per conto del CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 4 – e consentirà, previa comunicazione con congruo preavviso, accessi ai propri uffici e a quelli del CAF da parte di incaricati del Fondo o delle funzioni di controllo del Fondo medesimo, volti a verificare il pieno rispetto da parte del Patronato delle previsioni di cui alla presente Convenzione e alla normativa di settore. In ogni caso il Patronato si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Fondo da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei confronti del Fondo da terzi in relazione alle violazioni - da parte del Patronato stesso e/o del CAF - degli obblighi di cui al precedente paragrafo della presente Convenzione.

Articolo 6
(Obblighi del Fondo)

1. Nella realizzazione di quanto previsto nell'articolo 2 della presente Convenzione, il Fondo si impegna a:

a) curare la distribuzione al Patronato, anche in formato elettronico o con modalità online, della Documentazione e di ogni altra documentazione attinente al Fondo di cui il Potenziale Aderente possa chiedere la consegna cartacea, comunicando tempestivamente eventuali variazioni e/o aggiornamenti della stessa;
b) consentire agli operatori del Patronato, e/o terzi collaboratori previsti all'articolo 4, l'accesso informatico, attraverso l'utilizzo di password dedicate, all'area riservata del sito internet del Fondo ove poter compilare in ogni sua parte e, conseguentemente, stampare il Modulo di adesione/prosecuzione delle contribuzione presso un nuovo datore di lavoro ed espletare le attività di competenza di cui alla presente Convenzione, in conformità alle modalità operative per utilizzo dei servizi on-line stabilite da parte del Service Amministrativo;
c) concordare con il Patronato la promozione ed organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento periodici rivolti agli operatori coinvolti nelle attività di cui alla Convenzione, con particolare riguardo a:
   - normativa applicabile al Fondo;
   - funzionamento del Fondo, con particolare riferimento all'organizzazione, alla gestione amministrativa e finanziaria dello stesso;
   - documentazione e comunicazione periodica e ogni altra eventuale ulteriore documentazione che il Fondo è tenuto a mettere a disposizione dei Potenziali Aderenti;
   - funzionamento e utilizzo dei programmi informatici/area riservata del sito del Fondo, messi a disposizione del Service Amministrativo;
   - ogni eventuale e ulteriore tematica di interesse per le attività di cui alla Convenzione e per i Potenziali Aderenti.

Articolo 7
(Rimborso spese)

1. Il Fondo corrisponderà al Patronato, a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione alle attività di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, un importo determinato secondo quanto indicato nell'**Allegato B** della presente Convenzione. Resta inteso che le spese rimborsate non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della Legge n. 152/2001.

Articolo 8
(Dichiarazioni e garanzie delle Parti)

1. Ciascuna Parte dichiara all'altra, per quanto di rispettiva competenza, che:

   a) sono state validamente adottate dai propri competenti organi interni tutte le delibere necessarie, nonché ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, ai fini della valida sottoscrizione della presente Convenzione, della prestazione dei servizi e delle attività, e dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
   b) l'adempimento di quanto previsto nella presente Convenzione non viola: (i) alcuna disposizione normativa o regolamentare applicabile alla Parte stessa, o del proprio atto costitutivo e/o statuto o di alcun contratto in essere del quale la medesima sia parte, (ii) alcuna sentenza, ordinanza, decreto o atto di qualsivoglia organismo, ente, tribunale o autorità emesso nei confronti della Parte stessa.

   Ciascuna Parte garantisce che le dichiarazioni specificate nelle lettere (a) e (b) del presente articolo 8.1 sono vere e corrette alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e lo saranno per tutta la durata della stessa.

2. In aggiunta alle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 8.1, il Patronato dichiara che:

   a) ha interamente letto e compreso in ogni sua parte la Documentazione inerente al Fondo, oltre che l'ulteriore documentazione pubblicata sul sito del Fondo che i Potenziali Aderenti hanno titolo di ricevere da parte del Fondo stesso;
   b) si avvale di un numero idoneo di personale/collaboratori, adeguatamente preparati e specializzati, dedicate in via continuativa allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nel rigoroso rispetto della Convenzione medesima, della normativa di settore e della Documentazione inerente al Fondo;
   c) è in possesso di una organizzazione, struttura e professionalità, immagine e reputazione che consentono di adempiere efficacemente le proprie obbligazioni in qualità di soggetto che svolge l'attività di raccolta delle adesioni, in conformità con la normativa di settore e con la presente Convenzione;
   d) è in piena regola con l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro e concernenti il trattamento dei dati personali) vigenti ed applicabili alla propria attività, ai propri dipendenti e collaboratori.

   Il Patronato garantisce - anche per il CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 del presente Convenzione - che le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo 8.2 sono vere e corrette alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e lo saranno per tutta la durata della stessa.

3. Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a informarla tempestivamente per iscritto qualora, in qualsiasi momento durante l'efficacia della presente Convenzione, qualsiasi dichiarazione o garanzia dalla medesima resa nella presente Convenzione divenga non veritiera, inesatta o imprecisa, informandola nel dettaglio in merito ai fatti e/o alle circostanze che hanno reso detta dichiarazione o garanzia inesatta.

Articolo 9
(Luoghi)

1. Il Patronato espleterà le attività di cui alla presente Convenzione nei luoghi individuati nello Statuto del Fondo e in ogni caso da parte della normativa di riferimento. La sede del Patronato - e del CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 4 - nonché gli altri luoghi in cui lo stesso svolgerà, per conto del Fondo, le attività di cui alla presente Convenzione, sono indicati nell'**Allegato C** ed eventuali variazioni degli stessi dovranno essere comunicate tempestivamente al Fondo e quindi concordate mediante aggiornamento dell'Allegato C, anche al fine di una verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'Allegato A.

Articolo 10
(Comportamenti)

1. Il Patronato si impegna - anche per il CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione - a rispondere ad eventuali richieste di informazioni e chiarimenti circa le attività svolte e previste nell'articolo 2, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi. In particolare, il Patronato si impegna a prestare la massima collaborazione al Fondo ed ai soggetti dallo stesso incaricati e/o sue funzioni di controllo, per permettere allo stesso, secondo quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente, la tempestiva e sollecita trattazione di eventuali reclami, lamentele o richieste di informazioni anche per il tramite del Service Amministrativo in relazione all'attività posta in essere dal Patronato medesimo ai sensi della presente Convenzione. Ove eventuali reclami siano consegnati e/o formalizzati presso il Patronato e abbiano ad oggetto il Fondo, il Patronato si impegna ad anticipare copia degli stessi via e.mail al Fondo all'indirizzo legale@laborfonds.it, entro il giorno successivo alla loro ricezione, ed a far pervenire tempestivamente i documenti originali al Fondo. Il Patronato si impegna altresì a prestare la collaborazione necessaria alla raccolta di eventuali informazioni e/o documentazione utili al Fondo per la gestione dei reclami stessi.

Articolo 11
(Riservatezza e normativa privacy)

1. Il Patronato si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni e i documenti dei quali sia venuto o verrà a conoscenza in ragione della stipulazione o esecuzione della presente Convenzione, impegnandosi altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che tale impegno sia rispettato anche dai soggetti (dipendenti, collaboratori e consulenti) che abbiano accesso ai predetti documenti e informazioni. Tali obblighi non si estendono alle comunicazioni e/o alle informazioni che per disposizioni di legge o regolamentari debbano essere effettuate e/o portate a conoscenza delle competenti Autorità di vigilanza del mercato o rese

pubbliche.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto delle norme di cui al Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679("GDPR") e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutti i provvedimenti di attuazione, delle indicazioni e degli orientamenti espressi per iscritto dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente intesa, la "**Normativa Privacy**") e a far sì che i propri dirigenti, dipendenti, delegati e operatori coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione – anche del CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 4 – siano dotati di conoscenze e formazione adeguate allo svolgimento delle attività richieste dalla richiamata normativa. Le Parti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure previste dalla Normativa Privacy al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

3. In considerazione del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste nella presente Convenzione, il Fondo e il Patronato si impegnano a stipulare un apposito accordo in base al quale il Fondo, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il Patronato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, Responsabile del trattamento medesimo. A tal proposito, il Patronato si impegna ad osservare con scrupolosa attenzione i compiti e le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione che viene allegato alla presente Convenzione (**Allegato D**).
4. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Gli "addetti al trattamento dei dati personali" saranno individuati dal Responsabile del trattamento e opereranno sotto la sua diretta autorità nel rispetto delle istruzioni dallo stesso impartite.

5. Il Patronato si impegna a fornire ai Potenziali Aderenti l'informativa dovuta ai sensi della Normativa Privacy, utilizzando la modulistica predisposta dal Fondo e ad acquisire, ove necessario, il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali.

6. Il Patronato esonera sin d'ora il Fondo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni di cui alla Normativa Privacy e del presente articolo, ancorché compiute dai propri dipendenti e/o altri incaricati di cui il Patronato si avvalga, compresi quelli del CAF nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione.

Articolo 12
(Pubblicazione della convenzione)

1. Inas Cisl pubblica la Convenzione nel proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmette copia, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Articolo 13
(Durata della Convenzione, recesso e comunicazioni)

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e termina il giorno 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della stessa.

2. Trascorsa la prima durata contrattuale, la presente Convenzione si intende tacitamente rinnovata alle stesse condizioni per un ulteriore anno e così di seguito, salvo disdetta esercitabile da ciascuna delle Parti a mezzo di lettera raccomandata A.R., anticipata via e-mail, o a mezzo PEC.

3. La notifica della disdetta produrrà effetti a far data dalla ricezione della comunicazione da parte del destinatario e dovrà avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni scadenza originaria o rinnovata della Convenzione, ferma restando l'applicazione della presente Convenzione alle attività già disposte e/o in corso alla data di scadenza del preavviso.

4. Resta inteso che, anche successivamente allo scioglimento della presente Convenzione, il Patronato sarà tenuto - anche per il tramite del CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione - a mettere a disposizione del Fondo tutta la documentazione e le informazioni che quest'ultimo sia legittimato a chiedere in connessione all'attività di raccolta delle adesioni espletata.

5. Le comunicazioni dirette al Fondo o al Patronato ai sensi della presente Convenzione, dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

   a) comunicazioni destinate al Fondo Pensione Laborfonds:

   Fondo Pensione Laborfonds, Via Raffaello Sernesi, 34 - 39100 Bolzano
   PEC: laborfonds.pec@actaliscertymail.it

   b) comunicazioni destinata al Patronato:

   Patronato INAS CISL, Viale Regina Margherita 83/D – 00198 Roma
   PEC: presidente@pec.inas.it

Articolo 14
(Inadempienze alla Convenzione)

1. Le Parti qualora ravvisino eventuali inadempienze provvederanno a contestare le stesse per iscritto all'altra Parte che è tenuta a fornire tempestivamente le proprie controdeduzioni e a proporre le possibili azioni correttive.

2. Successivamente, qualora non concordino sulle possibili azioni correttive da intraprendere, le Parti potranno risolvere il rapporto di cui alla presente Convenzione, salvo il risarcimento del danno.

3. In aggiunta a quanto precede il Fondo, nel caso in cui il Patronato e/o il CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, abbia/abbiano ripetutamente violato gli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 (Svolgimento dell'incarico mediante il supporto del CAF. Cessione della Convenzione), 5 (Obblighi del Patronato), 8 (Dichiarazioni e garanzie delle Parti), 10 (Comportamenti) e 11 (Riservatezza e normativa privacy) e di ciò sia stato trasmesso formale richiamo circostanziato per due volte, potrà revocare l'incarico di cui alla presente Convenzione in qualsiasi momento, senza preavviso e fatto salvo il risarcimento del danno. Trova applicazione quanto previsto al comma 4 (quattro) del precedente articolo della presente Convenzione.

Articolo 15
(Referenti delle Parti)

1. Per tutto quanto attiene all'applicazione della presente Convenzione ed alla realizzazione delle attività dalla stessa disciplinate, i referenti delle Parti saranno comunicati dalle stesse all'altra Parte a mezzo e-mail inviata all'indirizzo PEC di cui all'art. 13.5.
   I referenti sono i soggetti per il cui tramite vengono inoltrate le comunicazioni tra le Parti.

2. In ogni caso tali referenti potranno essere sostituiti anche durante l'esecuzione della Convenzione, a discrezione della Parte che li ha nominati, dandone comunicazione all'altra Parte secondo le medesime modalità di cui al precedente comma.

Articolo 16
(Disposizioni Generali)

1. Qualsiasi modifica della presente Convenzione sarà valida e vincolante e potrà essere provata solo ove convenuta per iscritto tra le Parti.

2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni e termini previsti.

3. Le Parti espressamente convengono che la nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia, totale o parziale, di singole clausole della presente Convenzione non determinerà la nullità, annullabilità e/o inefficacia, complessiva né della singola clausola, né della presente Convenzione. Qualora una delle clausole della presente Convenzione, in tutto o in parte, dovesse risultare invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione di tale clausola, in tutto o in parte, con un'altra valida o efficace, idonea a produrre gli effetti più vicini a quelli della clausola, in tutto o in parte, da sostituirsi.

4. Ove il contesto lo richieda, i termini singolari includeranno i plurali e viceversa, i maschili si riferiranno ai femminili e viceversa.

5. Le rubriche degli articoli ed i titoli degli allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che le clausole della presente Convenzione, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, sono state oggetto di specifica trattativa e concertazione e sono frutto dell'elaborazione comune delle Parti stesse. Conseguentemente non si applica rispetto allo stesso il regime delle clausole vessatorie di cui al codice civile.

Articolo 17
(Conflitti di interessi)

1. Ai sensi del Decreto 2 settembre 2014, n. 166 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante norme sui criteri e limiti di*

investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse) il Fondo è tenuto ad adottare misure ragionevoli per l'identificazione e gestione dei conflitti di interesse, tenendo in considerazione anche quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti. A tal fine, il Patronato si impegna a fornire al Fondo - anche per conto del CAF, nel caso di svolgimento dell'incarico per il tramite di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione - mediante l'apposita dichiarazione messa a disposizione dal Fondo stesso, le informazioni relative alle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per consentire al Fondo di valutare tali informazioni nell'ottica della tutela dei propri aderenti/beneficiari secondo quanto previsto nel "Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi" adottato dal Fondo.

2. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente articolo ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18
(Modello di gestione, organizzazione e controllo ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – clausola risolutiva espressa)

1. Il Fondo, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "**Modello 231**") e nel Codice Etico, consultabili all'indirizzo www.laborfonds.it. Il Patronato dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico adottato dal Fondo, di condividerne i contenuti e di garantire che le attività rese in esecuzione della presente Convenzione avverranno secondo criteri di trasparenza, correttezza e lealtà ed in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

2. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente articolo ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare - a seconda della gravità dell'infrazione ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19
(Regime fiscale)

1. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 20
(Legge applicabile e foro competente)

1. La presente Convenzione è soggetta alla legge italiana.

2. Le Parti convengono che per qualunque controversia nascente dalla Convenzione o comunque ad essa connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano, fatte salve le competenze inderogabili di legge.

Articolo 21
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente Convenzione le Parti fanno rinvio alle leggi vigenti, in particolare alle disposizioni sui contratti contenute nel codice civile, nonché alla normativa di riferimento adottata da parte della COVIP.

* * * * *

Luogo e data: TRENTO, 20 DICEMBRE 2018

Fondo Pensione Laborfonds
Alfred Valentin

Luogo e data:
Trento 11.1.2019

Patronato INAS CISL
Katia Golin

Allegato A – Modalità operative di svolgimento delle attività oggetto della Convenzione
Allegato B – Rimborso spese per le attività di cui alla Convenzione
Allegato C – Sede del Patronato e altri luoghi presso i quali saranno svolte le attività di cui alla Convenzione
Allegato D – Contratto di individuazione del Responsabile del Trattamento dei Dati a ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679 ("GDPR")
Allegato E – Procura ad negotia e mail di autorizzazione del Presidente Inas Cisl